

PARLAMENTO EUROPEO

1999



2004

Documento di seduta

FINALE
A5-0361/2001

17 ottobre 2001

RELAZIONE

sulla comunicazione della Commissione "I servizi d'interesse generale in Europa"
(COM(2000) 580 – C5-0399/2001 – 2001/2157(COS))

Commissione per i problemi economici e monetari

Relatore: Werner Langen

INDICE

	Pagina
PAGINA REGOLAMENTARE.....	4
PROPOSTA DI RISOLUZIONE.....	5
PARERE DELLA COMMISSIONE PER LA CULTURA, LA GIOVENTÙ, L'ISTRUZIONE, I MEZZI D'INFORMAZIONE E LO SPORT.....	17
PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'OCCUPAZIONE E GLI AFFARI SOCIALI....	20
PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO ESTERO, LA RICERCA E L'ENERGIA.....	27

PAGINA REGOLAMENTARE

Con lettera del 22 settembre 2000 la Commissione ha trasmesso al Parlamento la sua comunicazione "I servizi d'interesse generale in Europa" (COM(2000) 580 – 2001/2157(COS)).

Nella seduta del 3 settembre 2001 la Presidente del Parlamento ha comunicato di aver deferito tale comunicazione alla commissione per i problemi economici e monetari per l'esame di merito e, per parere, alla commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione, i mezzi d'informazione e lo sport e alla commissione per l'occupazione e gli affari sociali, alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori, alla commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia, alla commissione giuridica e per il mercato interno nonché alla commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo (C5-0399/2001).

Nella riunione del 6 novembre 2000 la commissione per i problemi economici e monetari aveva nominato relatore Werner Langen.

Nelle riunioni del 9 gennaio, 6 marzo, 10 luglio, 12 settembre, 10 ottobre 2001 e 16 ottobre 2001 ha esaminato la comunicazione della Commissione e il progetto di relazione.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato la proposta di risoluzione con 23 voti favorevoli, 0 contrari e 9 astensioni.

Erano presenti al momento della votazione Christa Randzio-Plath (presidente), José Manuel García-Margallo y Marfil (vicepresidente), Philippe A.R. Herzog (vicepresidente), Werner Langen (in sostituzione di Christoph Werner Konrad) (relatore), Generoso Andria, Richard A. Balfe, Luis Berenguer Fuster, Pervenche Berès, Hans Udo Bullmann, Harald Ettl (in sostituzione di Simon Francis Murphy), Jonathan Evans, Carles-Alfred Gasòliba i Böhm, Robert Goebbels, Lisbeth Grönfeldt Bergman, Christopher Huhne, Pierre Jonckheer, Othmar Karas, Giorgos Katiforis, Piia-Noora Kauppi, Astrid Lulling, Jules Maaten (in sostituzione di Olle Schmidt), Thomas Mann (in sostituzione di Brice Hortefeux), Ioannis Marinos, Ioannis Patakis, Fernando Pérez Royo, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Karin Riis-Jørgensen, Peter William Skinner, Ieke van den Burg (in sostituzione di Bruno Trentin), Theresa Villiers and Karl von Wogau.

I pareri della commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione, i mezzi d'informazione e lo sport, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali nonché della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia sono allegati; la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori ha deciso il 29 maggio 2001 di non esprimere parere, la commissione giuridica e per il mercato interno ha deciso il 10 luglio 2001 di non esprimere parere e la commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo ha deciso il 25 maggio 2001 di non esprimere parere.

La relazione è stata depositata il 17 ottobre 2001.

Il termine per la presentazione di emendamenti sarà indicato nel progetto di ordine del giorno della tornata nel corso della quale la relazione sarà esaminata.

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Risoluzione del Parlamento europeo sulla comunicazione della Commissione "I servizi d'interesse generale in Europa" (COM(2000) 580 – C5-0399/2001 – 2001/2157(COS))

Il Parlamento europeo,

- vista la comunicazione della Commissione (COM(2000) 580 – C5-0399/2001),
 - visto l'articolo 36 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea sull'accesso ai servizi d'interesse economico generale,
 - visti gli articoli 2, 5, 16, 73, 81, paragrafo 3, 86, 87, 88 e 295 del trattato CE,
 - viste le sue precedenti risoluzioni sui servizi d'interesse generale, in particolare quella del 17 dicembre 1997¹, e la più recente risoluzione del 18 maggio 2000 sulla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche²,
 - viste le conclusioni del Consiglio europeo di Nizza sui servizi di interesse generale e la dichiarazione relativa ai servizi d'interesse economico generale dell'11.12.2000,
 - vista l'audizione organizzata su questo tema dalla commissione per i problemi economici e monetari il 6 marzo 2001,
 - visto l'articolo 47, paragrafo 1, del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e i pareri della commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione, i mezzi d'informazione e lo sport, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia (A5-0361/2001),
- A. considerando che i servizi d'interesse generale vanno considerati parte del modello sociale europeo,
- B. considerando che per il cittadino-utente la politica di liberalizzazione dei vari servizi d'interesse generale può avere incidenze positive, ma altresì negative, e che tale politica necessita pertanto di una valutazione precisa e comparativa della qualità dei servizi prestati, prima di dare avvio a nuove tappe di liberalizzazione,
- C. considerando che secondo l'articolo 16 del trattato CE i servizi d'interesse generale in Europa occupano un posto importante nell'ambito dei valori comuni dell'Unione e svolgono un ruolo essenziale nella promozione della coesione sociale e territoriale,
- D. considerando che, a norma dell'articolo 36 del progetto di carta dei diritti fondamentali

¹ GU C 14 del 19.1.1998, pagg. 53-74.

² GU C 59 del 23.2.2001, pagg. 130-238.

dell'Unione europea, l'Unione riconosce e rispetta l'accesso ai servizi di interesse economico generale quale previsto dalle legislazioni e prassi nazionali, conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea, al fine di promuovere la coesione sociale e territoriale dell'Unione,

- E. considerando che alla luce del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5, comma 2 del trattato CE, in talune condizioni rigorosamente definite da disposizioni comunitarie, incombe agli Stati membri e alle loro autorità locali determinare quali servizi siano d'interesse economico generale, nonché il modo di gestione adeguato,
- F. considerando che lo sviluppo del mercato interno ha portato a una concorrenza più serrata tra imprese pubbliche e private e che pertanto è importante e giusto che le regole di concorrenza siano applicate in maniera equa ed efficace,
- G. considerando che ai sensi dell'articolo 295 del trattato CE l'Unione europea è tenuta a restare neutrale nei confronti delle forme di proprietà,
- H. considerando che le imprese pubbliche come pure le imprese cui vengono riconosciuti diritti speciali o esclusivi in base all'articolo 86, paragrafo 1 del trattato CE o che sono incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale in base all'articolo 86, paragrafo 2 del trattato CE, costituiscono un fattore economico essenziale nella Comunità e negli Stati membri,
- I. considerando che l'introduzione della moneta unica europea e la crescente globalizzazione richiedono anche in futuro un'applicazione uniforme nell'Unione europea del diritto della concorrenza, onde impedire o eliminare distorsioni concorrenziali transfrontaliere,
- J. considerando che la definizione e l'articolazione dei servizi d'interesse generale restano sostanzialmente riservate al livello appropriato degli Stati membri e dei loro organi costituzionali subordinati quali regioni e comuni, con contestuale rispetto di un diritto unitario di sovvenzione, assicurato con verifica da parte della Commissione sotto il controllo della Corte di giustizia della Comunità europee;
- K. considerando che uno sviluppo dei servizi d'interesse comune sulla base del modello dell'economia sociale di mercato deve costituire un elemento essenziale della politica economica e finanziaria e sociale europea,
- L. considerando che il rispetto dei servizi di interesse generale nei paesi candidati all'adesione, ivi compresi i relativi processi di sviluppo, è importante e se ne deve tener conto nell'ambito dei negoziati di adesione,
- M. considerando la necessità di rivolgere una particolare attenzione alla situazione specifica delle aree rurali (regioni socialmente arretrate, situazione periferica, ...),
 - I. *Concezione dei servizi d'interesse generale nell'Unione europea*
 - 1. prende atto della comunicazione della Commissione europea sui servizi d'interesse generale e concorda con quest'ultima sul fatto che "la decisione su ciò che debba essere considerato servizio d'interesse generale e come debba essere gestito va innanzitutto presa

a livello locale" e che i cittadini europei debbano ricevere servizi di qualità a prezzi accessibili, e gratuitamente se lo richiedono le condizioni sociali;

2. chiede alla Commissione di elaborare al più presto una valutazione precisa e comparativa dell'impatto effettivo della politica di liberalizzazione dei servizi d'interesse generale, prima di dare avvio a nuove fasi di liberalizzazione;
3. approva l'opzione della Commissione perché il processo di Cardiff costituisca un quadro di valutazione regolare del funzionamento dei SIG nel mercato unico;
4. rileva che i servizi di interesse economico generale debbono garantire la parità di accesso nonché la sicurezza e continuità degli approvvigionamenti;
5. appoggia l'obiettivo comune dei capi di Stato e di governo e della Commissione europea di provvedere a una maggiore prevedibilità e certezza del diritto nell'applicazione del diritto della concorrenza relativo ai servizi d'interesse generale;
6. propone di chiedere alla sua commissione competente di preparare una relazione basata sull'articolo 59 del suo regolamento (iniziativa di carattere legislativo a norma dell'articolo 192 del trattato CE) con l'obiettivo di chiedere alla Commissione di presentare una proposta di direttiva quadro sugli obiettivi dei servizi di interesse generale, basata sull'articolo 95 del TCE, per dar vita a un quadro normativo atto a garantire per le cittadine ed i cittadini la disponibilità dei servizi di interesse generale, con specifico riferimento all'articolo 16 del TCE;
7. nota che, dopo una prima fase di attuazione del mercato interno, fase non ancora compiuta, con conseguente apertura delle reti nazionali alla concorrenza, l'Unione entra in una seconda fase in cui lo sviluppo degli scambi transfrontalieri, la formazione di operatori e la costituzione di reti transeuropee richiedono la definizione di competenze e di responsabilità a livello comunitario per i settori d'interesse generale;
8. ricorda che il Consiglio europeo riunito a Lisbona ha proclamato l'obiettivo di fare dell'Unione europea l'economia più dinamica del mondo e constata che ciò presuppone forze innovative e il giusto riconoscimento alla ricchezza di idee di tutti gli attori economici;
9. riconosce che è opportuno e necessario un efficace controllo degli aiuti, in funzione tuttavia delle esigenze e delle caratteristiche dei servizi d'interesse generale;
10. rileva che all'Unione europea spetta unicamente di vigilare sugli abusi qualora vi sia stata violazione grave della concorrenza leale garantita ai cittadini dell'Unione nell'intero territorio dell'UE, e con contestuali effetti transfrontalieri;
11. ritiene che le organizzazioni senza scopo di lucro quali organizzazioni della società civile (lavoro con volontari, nessuna finalità lucrativa, forma organizzativa vicina ai cittadini, nessun proprietario) costituiscono il terzo pilastro insieme al mercato e allo Stato e sottolinea la rilevanza dell'iniziativa personale dei cittadini;
12. sottolinea inoltre che non è decisivo stabilire chi fornisca i servizi d'interesse generale,

bensì che vengano mantenuti il livello di qualità e l'equilibrio sociale e che l'aggiudicazione sia subordinata ai criteri della garanzia dell'approvvigionamento e della continuità e approva che la Commissione abbia annunciato di non voler entrare nel merito della questione se le imprese responsabili della prestazione di servizi d'interesse generale debbano avere natura pubblica o privata;

13. constata che i trattati europei soddisfano entrambi gli obiettivi, in quanto da un lato obbligano l'Unione e gli Stati membri a una politica di concorrenza equa e dall'altro sottolineano la necessità di garantire l'accesso ai servizi d'interesse generale;
14. constata che per servizi d'interesse generale si intendono in generale quei servizi che sono importanti per condurre una vita normale, vale a dire tra l'altro servizi di trasporto, di posta, di telecomunicazioni, di istruzione, degli ospedali, dei servizi sociali, di smaltimento delle acque reflue e dei rifiuti, di approvvigionamento idrico e di energia, soprattutto elettrica;
15. parte dal presupposto che la politica della Commissione in materia di concorrenza rispetti l'articolo 151 del trattato CE e che l'Unione europea faccia quanto in suo potere per tener conto degli interessi culturali degli Stati membri, delle specificità del settore culturale e della sua diversità, nel rispetto del principio di sussidiarietà;
16. ricorda che, ai sensi dell'articolo 16 del trattato, incombe alla Comunità e agli Stati membri definire le missioni nonché l'attuazione dei servizi di interesse economico generale, e pertanto di imporre ai prestatori, siano essi statali o privati, l'obbligo di prestare determinati servizi, in condizioni che consentano loro di compiere la propria missione;
17. sottolinea che i servizi di interesse generale devono essere forniti a condizioni sicure (elevata qualità, copertura territoriale, prezzo ottimale, equilibrio sociale e stabilità duratura degli approvvigionamenti);
18. sottolinea che in un ambito di concorrenza leale è possibile fornire numerosi servizi d'interesse generale ed evidenzia che in materia le imprese private e quelle pubbliche devono avere un trattamento sostanzialmente uguale;
19. è del parere che la corresponsabilità di operatori privati e pubblici per i SIG debba essere precisata anche nel quadro del lavoro sulla responsabilità sociale delle imprese iscritto nell'Agenda sociale europea decisa a Nizza;
20. rileva che i servizi d'interesse generale possono essere forniti nel modo migliore, con vantaggio dei cittadini, se sono definiti in modo pubblico e chiaro e se vanno rispettati criteri di economicità; qualora detti servizi corrispondano ad attività economiche, occorre offrire al numero maggiore possibile di offerenti la possibilità di adempiere gli obblighi connessi alla fornitura in un regime concorrenziale;
21. constata che nella misura in cui i pubblici poteri negli Stati membri impongono degli obblighi di servizi alle imprese e accordano compensazioni finanziarie provenienti da entrate fiscali in contropartita degli obblighi imposti, ciò non costituisce una agevolazione, purché tali sovvenzioni non siano superiori alla compensazione dell'onere richiesto dai

pubblici poteri;

22. chiede che le missioni comuni dei servizi d'interesse generale vengano definite a livello comunitario, onde garantire lo sviluppo del servizio universale e la sua estensione a nuovi settori, per tener conto dei mutamenti tecnologici e della necessità di instaurare relazioni di solidarietà interterritoriale;
23. si felicita che la Commissione intervenga in favore di servizi d'interesse generale quanto più estesi possibile e nell'attuazione di questo obiettivo rispetti il principio di sussidiarietà e la libertà degli Stati membri, a determinate condizioni, di definire e controllare i servizi d'interesse generale;
24. segnala che le autorità locali devono mantenere la libertà di scelta della modalità di gestione dei servizi d'interesse generale, di cui sono responsabili in virtù delle disposizioni vigenti nei rispettivi Stati membri, e che tale libertà comprende il diritto di ricorrere alla gestione diretta o a una gestione delegata di tali servizi; sottolinea tuttavia che, qualora un'autorità locale decida di delegare la gestione dei servizi d'interesse generale di cui è responsabile, essa è tenuta a ricorrere sistematicamente a una messa in concorrenza a norma del diritto comunitario; sottolinea altresì che gli enti che gestiscono i servizi d'interesse generale mediante una gestione diretta non devono essere in grado di conquistare mercati esterni al di fuori della loro sfera di attività territoriale;
25. approva la constatazione della Commissione che i servizi d'interesse generale, economico, sociale e regionale devono essere forniti nell'Unione europea anche quando il mercato non sia sufficientemente incentivato a provvedervi da solo;
26. condivide il punto di vista della Commissione che per l'esecuzione di questi obblighi inerenti al pubblico servizio la concessione di diritti speciali o esclusivi può conciliarsi anche con il diritto della concorrenza, come pure possono essere disposti meccanismi di finanziamento per l'esecuzione di obblighi supplementari;
27. concorda con la Commissione che i cosiddetti "servizi non forniti dietro retribuzione" soprattutto le prerogative sovrane degli Stati membri e delle loro autorità locali, quali ad esempio la sicurezza interna ed esterna, l'amministrazione della giustizia e la cura delle relazioni esterne, non sono soggetti al diritto comunitario in materia di concorrenza;
28. sostiene la Commissione nella sua posizione volta ad escludere dall'applicazione delle norme in materia di concorrenza e di mercato interno anche servizi quali l'istruzione nazionale e i regimi di base di previdenza sociale obbligatori e i servizi forniti da enti non a scopo di lucro, soprattutto da organizzazioni a finalità sociale, caritatevole o culturale;
29. sottolinea che, in materia di prestazione di servizi d'interesse generale, accanto al problema della neutralità concorrenziale, in particolare l'efficacia economica, la qualità, il finanziamento e la sua trasparenza, l'affidabilità e il controllo della prestazione, a vantaggio dei cittadini e dei contribuenti devono costituire criteri determinanti per la prestazione di tali servizi;
30. presume che nel quadro delle ulteriori consultazioni la Commissione specificherà con maggiore precisione le questioni in sospeso in materia di chiarezza giuridica e campi di

applicazione della legislazione europea sulla concorrenza, tramite casi emblematici, orientamenti e comunicazioni, nonché con proposte di regolamenti riguardanti esenzioni;

II. Azioni da condurre a livello europeo

31. ribadisce quanto asserito dalla Commissione per quanto riguarda i principi di neutralità, libertà di definizione e proporzionalità e sottolinea che in base a tali principi gli Stati membri sono liberi di definire i compiti e le modalità di gestione dei servizi d'interesse economico generale, e che spetta alla Commissione la responsabilità di vigilare sul rispetto delle norme del mercato interno e della concorrenza;
32. appoggia le richieste del Consiglio di Nizza che l'applicazione delle norme del mercato interno e della concorrenza deve consentire ai servizi d'interesse economico generale di adempiere i loro compiti in condizioni di certezza del diritto e di vitalità economica;
33. ritiene necessario, visti i risultati positivi e i problemi della liberalizzazione di importanti settori dei servizi nel quadro del programma per il mercato interno, che la liberalizzazione avviata nei settori dei trasporti, dell'elettricità, del gas e delle poste prosegua speditamente; rileva che finora le liberalizzazioni attuate hanno contribuito alla competitività delle imprese europee e alla garanzia dei posti di lavoro;
34. ritiene che la progressiva liberalizzazione dei settori dei servizi nell'Unione europea debba essere accompagnata dal mantenimento del servizio universale e segnatamente dalla definizione degli obblighi del servizio universale;
35. rileva che le imprese pubbliche e private devono avere uguale accesso alla fornitura di servizi d'interesse generale ovunque ciò non sia espressamente escluso da norme nazionali; sottolinea l'importanza della concorrenza e della valutazione dell'efficienza economica, per esempio con il "benchmarking", per una fornitura ottimale dei servizi;
36. si attende che la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri: definisca i principi comunitari che sottendono l'esistenza dei servizi di interesse generale, all'opportuno livello di sussidiarietà; iscriva e definisca i principi comunitari di una normativa democratica e trasparente; garantisca la partecipazione attiva dei cittadini e degli utenti al processo di definizione, valutazione e sviluppo dei servizi e istituzionalizzi un metodo comune di valutazione pluralista;
37. sottolinea che il rispetto della scelta e dei criteri dei SIG richiede una funzione di governo più democratica: legislazione in codecisione, applicazione da parte della Commissione sotto il controllo del Parlamento europeo;
38. sottolinea che nel quadro del principio di sussidiarietà, gli Stati membri, gli enti regionali e locali sono liberi di definire e scegliere i servizi che desiderano;
39. chiede alla Commissione di precisare, ai fini di una maggiore chiarezza del diritto, in quali casi il commercio intracomunitario non sia interessato (portata locale) e di migliorare la trasparenza della struttura decisionale mediante una procedura di controllo scaglionata e chiede alla Commissione europea di decidere più rapidamente su casi standard e su ricorsi semplici, in modo da garantire una maggiore trasparenza e certezza del diritto;

40. si compiace vivamente che la Commissione negli scorsi mesi abbia precisato e ulteriormente sviluppato i suoi precedenti orientamenti mediante regolamenti e in tal modo abbia fatto più chiarezza tra l'altro per quanto riguarda gli aiuti alle piccole e medie imprese, la regola "de minimis" e gli aiuti alla formazione e alla tutela ambientale, e sottolinea che gli aiuti alle imprese private e pubbliche sono ammissibili solo a condizioni molto rigorose;
41. chiede alla Commissione di chiarire come sia possibile distinguere tra attività economiche e non economiche e che cosa si debba intendere a livello teorico per "controllo di errori manifesti" in relazione alla "valutazione di proporzionalità" a livello operativo, e sottolinea che le regole di concorrenza non si applicano in nessun caso alle attività non economiche;
42. auspica che la Commissione europea coordini una valutazione regolare e pluralista del modo in cui vengono assolte le missioni d'interesse generale, in particolare per quanto riguarda il contributo alla coesione sociale e territoriale dell'Unione, la qualità dei servizi, l'accessibilità paritetica nonché prezzi equilibrati e trasparenti;
43. ritiene indispensabile sviluppare procedure di valutazione pluralistiche e in contraddittorio, suggerisce che il Parlamento europeo organizzi il dibattito tra i differenti osservatori esistenti (CES, CDR, organizzazioni del dialogo sociale, associazioni di iniziativa sui SIG e dei consumatori), chiede che ciò abbia come esito una consultazione a monte delle decisioni e che sia istituito un osservatorio europeo dei servizi di interesse generale;
44. invita la Commissione a elaborare una relazione di valutazione sullo stato e il fabbisogno dei SIG nei paesi candidati all'adesione;

III. Misure da adottare a livello degli Stati membri

45. reputa necessario che in futuro a livello degli Stati membri e delle loro suddivisioni (regioni, comuni), si ricorra maggiormente alla possibilità di una definizione sotto la propria responsabilità dei servizi d'interesse generale nel rispetto del diritto in materia di concorrenza;
46. sottolinea la competenza dell'Unione europea circa la politica di concorrenza, che risulta ancora più rilevante alla luce delle sfide della moneta comune, del mercato interno europeo, della globalizzazione economica e dello sviluppo tecnologico, ma ritiene necessario un ampio dibattito politico sui limiti della politica di concorrenza quando essa si scontra con altri settori decisionali essenziali a livello dell'UE o a livello nazionale, regionale o locale;
47. è del parere che il controllo complementare degli abusi da parte della Commissione europea è necessario;
48. è del parere che in una democrazia parlamentare sia necessario presentare in maniera chiara e trasparente ai cittadini e ai contribuenti le strutture, un'analisi costi/efficacia e le alternative concorrenziali sui servizi che possono essere forniti;

49. ritiene che il sovvenzionamento incrociato, dati tutti gli offerenti di servizi d'interesse generale, ponga un problema fondamentale, dato che in tal modo i servizi forniti non possono essere configurati in maniera obiettiva, in funzione della domanda e dei bisogni;
50. ritiene per converso che sia giuridicamente possibile e politicamente opportuno compensare, se del caso mediante entrate fiscali, i sovrapprezzi di servizi che devono essere offerti ai cittadini a condizioni particolarmente vantaggiose, sempre che sia assicurata la trasparenza di tale finanziamento;
51. ritiene che la prossima attuazione della direttiva del 2000 dell'Unione europea sulla trasparenza costituisca lo strumento più idoneo per seguire a livello pubblico il percorso delle sovvenzioni incrociate nelle imprese che forniscono servizi sia sul libero mercato che sulla base di obblighi di servizio pubblico, e quindi realizzare un clima di maggiore chiarezza e lealtà nell'utilizzazione di entrate fiscali e di aiuti di altro genere;
52. sostiene la Commissione nella misura in cui per l'aggiudicazione a terzi privati, anche nei settori imprenditoriali che non sono ancora liberalizzati, le autorità pubbliche conferiscano l'incarico in linea di principio previa gara d'appalto;
53. è del parere che ovunque la fornitura di servizi d'interesse generale possa avvenire in regime di concorrenza, il relativo accesso vada aperto in pari misura alle imprese pubbliche e private; in detto contesto evidenzia il principio di sussidiarietà nella gestione comunale;
54. ritiene che qualsiasi trattamento preferenziale di imprese pubbliche, sia nel quadro di aiuti che di misure di politica fiscale nell'ambito di attività economiche svolte in concorrenza con imprese private, sia ingiustificato sotto il profilo della politica della concorrenza;
55. ritiene che in linea di massima non sia compatibile con il principio della neutralità concorrenziale il fatto che nei settori in cui sono attive imprese sia pubbliche che private, le imprese pubbliche siano esonerate dall'imposta sulla cifra d'affari per determinate attività, quali ad esempio l'erogazione di acqua, gas, elettricità, energia termica o per lo smaltimento dei rifiuti ed è dell'avviso che non sia compatibile con il diritto comunitario un'agevolazione fiscale accordata unilateralmente alle imprese pubbliche e che pertanto sia necessario che la legislazione fiscale preveda in linea di principio la parità di trattamento tra le imprese pubbliche e private;
56. sottolinea che conformemente ai criteri di Copenaghen anche gli Stati candidati all'adesione non possono favorire arbitrariamente le proprie imprese, fatte salve le deroghe previste dalle disposizioni transitorie a breve termine, bensì devono acquisire la capacità di far fronte alla pressione concorrenziale generale ed essere aiutati a modernizzare e sviluppare le loro infrastrutture pubbliche;
57. sottolinea che gli obblighi fondamentali delle autorità pubbliche in ordine a gare di appalto corrette e adeguate in conformità con le disposizioni legislative a livello europeo e degli Stati membri possono costituire uno strumento efficace per impedire danni alla concorrenza, che al tempo stesso consente alle autorità pubbliche di definire autonomamente e di controllare le condizioni relative alla qualità, alla disponibilità e agli obblighi ambientali;

58. è del parere che la soppressione di monopoli statali non deve avere come conseguenza l'instaurazione di monopoli privati;
59. è del parere che sia gli Stati membri che le loro suddivisioni nel quadro dei diritti di definizione dei servizi d'interesse generale, in particolare nella descrizione delle prestazioni, nelle procedure di gara d'appalto e nel controllo della fornitura dei servizi, debbano disporre di sufficienti diritti di codecisione democratica e di competenze in modo da essere in grado di fornire ai cittadini un'offerta ottimale anche in regime di concorrenza;

IV. Per quanto riguarda dei settori particolari

60. invita la Commissione a garantire la coerenza tra i principi definiti nella sua comunicazione e i testi settoriali;
61. sottolinea che la politica del mercato interno dell'Unione europea ha contribuito in maniera essenziale al miglioramento della qualità, alla riduzione dei prezzi e a una migliore disponibilità a elevato livello tecnologico, come risulta evidente per esempio nel settore delle telecomunicazioni;
62. deplora che la Commissione e gli Stati membri non siano stati capaci di anticipare e gestire in una logica di servizio d'interesse generale l'attribuzione delle licenze UMTS;
63. constata che la Commissione nella sua proposta di direttiva recante modifica delle direttive relative al mercato interno nei settori dell'elettricità e del gas naturale ha messo in chiaro che gli Stati membri sono pienamente liberi sul piano giuridico di determinare importanti servizi d'interesse generale, tra cui rientrano per esempio la tutela di clienti socialmente deboli da qualsiasi interruzione ingiustificata dell'approvvigionamento, la trasparenza delle condizioni contrattuali per i consumatori, meccanismi di arbitrato vantaggiosi, l'approvvigionamento delle regioni periferiche a prezzi adeguati nel senso di una coesione territoriale e sociale, la messa in conto della tutela ambientale nonché il mantenimento e il potenziamento dell'infrastruttura;
64. chiede che agli Stati membri sia fatto obbligo di applicare per le nuove capacità di approvvigionamento le trasparenti procedure di assegnazione definite dalla Commissione europea qualora ciò risulti necessario in relazione allo sviluppo di domanda e offerta nella prospettiva di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento;
65. chiede alla Commissione di presentare perizie e proposte per garantire nel settore della gestione dei rifiuti la sicurezza dello smaltimento e un riciclaggio ecologicamente sicuro anche senza obblighi di notifica e di cessione e grazie alla creazione di un quadro di economia di mercato;
66. chiede agli Stati membri, conformemente alle proposte della Commissione europea, di organizzare in futuro gare d'appalto su scala europea per servizi di trasporto regionali e comunali nelle dimensioni definite dalla Commissione; segnala tuttavia che a causa della struttura di tali imprese, preponderantemente piccole e medie, occorre operare una chiara differenziazione tra servizi ferroviari e servizi di autobus;

67. chiede agli Stati membri di valutare, d'intesa con gli organi regionali e locali, in quale misura il mercato dell'approvvigionamento idrico e dello smaltimento delle acque reflue possa essere aperto maggiormente alle imprese private;
68. è del parere che anche nel settore idrico occorra puntare al "benchmarking", alla verifica dell'efficienza economica, alla cooperazione e a strutture aziendali efficienti e che prima della liberalizzazione singole misure di apertura limitata del mercato avranno effetti positivi in termini di sicurezza degli approvvigionamenti, struttura dei prezzi e protezione delle falde freatiche e dell'ambiente;
69. è del parere che, nonostante le condizioni specifiche, l'approvvigionamento di acqua e lo smaltimento delle acque reflue debbano essere sempre più gestiti secondo criteri economici, invita gli Stati membri ad aprire la fornitura di tali servizi pubblici agli offerenti privati e in detto contesto chiede un censimento a livello europeo;
70. sottolinea che sono necessarie banche e casse di risparmio pubbliche che contribuiscano ai servizi di interesse generale mediante l'accesso universale ad un conto e la fornitura di un servizio capillare alla popolazione per quanto concerne le prestazioni finanziarie nonché agevolino l'accesso delle piccole e medie imprese al credito e promuovano ulteriori attività orientate al bene comune;
71. è del parere che la direttiva sulla trasparenza debba essere trasposta anche nel settore "banche pubbliche", per poter delimitare più chiaramente la missione di servizio pubblico e i costi effettivi dell'esecuzione di tale missione, valutarla dal punto di vista concorrenziale ed eventualmente prevedere delle compensazioni finanziarie;
72. è del parere che la comunicazione della Commissione sui servizi d'interesse pubblico in Europa non apprezzi debitamente l'importanza delle libere associazioni di beneficenza e degli organismi di volontariato che in taluni Stati membri offrono una gamma di servizi d'interesse generale d'ispirazione solidaristica, etico-religiosa, caritatevole o culturale;
73. sottolinea pertanto la necessità di emanare per quanto attiene all'offerta del settore sociale e culturale, rilevante per la società, un'esenzione di gruppo che consenta ai cittadini di poter usufruire in futuro anche di queste offerte a condizioni particolari e a prezzi concorrenziali, e che a tal fine dovrebbero essere impiegate in maniera aperta e trasparente entrate fiscali, purché ciò non determini una massiccia distorsione della concorrenza;
74. si dichiara pertanto favorevole ad escludere in linea generale dai controlli sugli aiuti di Stato e in linea di principio dall'applicazione delle norme comunitarie sulla concorrenza al pari delle attività sovrane anche le attività senza scopo di lucro, ad esempio quelle di carattere sociale, culturale e caritatevole, chiedendo che vengano messi a punto a tal fine idonei orientamenti;
75. ritiene necessario, conformemente alla distinzione della Commissione europea tra attività economiche e non economiche compilare un catalogo di criteri per stabilire in caso di dubbio a quale valutazione occorra procedere;
76. è del parere che gli organismi pubblici di radiodiffusione nel quadro della loro missione di diritto pubblico non siano assoggettati alle regole di concorrenza dei trattati europei;

77. ritiene che in materia di servizio d'interesse generale, l'audiovisivo - indipendentemente dal tipo di emissioni audiovisive, TV pubblica, TV privata, video streaming, ecc. - e la cultura debbano essere oggetto di un approccio specifico per conseguire obiettivi quali la tutela dei diritti fondamentali e dei principi democratici, il pluralismo, l'accesso di tutti alla cultura e al progresso tecnologico, il diritto di risposta, la diversità culturale e linguistica, la tutela dei consumatori e in particolare dei minori
78. considera positivamente le conclusioni del colloquio di Lilla del 19-20 luglio 2000 sulla missione del servizio pubblico di radiodiffusione e invita la Commissione a cooperare con gli Stati membri nell'analisi delle possibili modalità d'applicazione dei principi del protocollo 32 del trattato d'Amsterdam ad altri servizi convergenti della società dell'informazione,
79. ribadisce che, nell'ambito di un quadro comunitario che regolamenti i servizi d'interesse generale e ne garantisca la capacità di conseguire i propri obiettivi, spetta agli Stati membri definire, in conformità di detto protocollo, i compiti e il sistema finanziario della radiodiffusione pubblica,
80. invita la Commissione, il Consiglio e gli Stati membri a instaurare, per il servizio pubblico dell'audiovisivo e per le industrie culturali, la certezza giuridica nell'attuazione del diritto della concorrenza,
81. invita la Commissione, il Consiglio e gli Stati membri, a coordinare i loro sforzi per garantire agli utenti e agli operatori dell'audiovisivo e dei mezzi di comunicazione, tramite un quadro normativo chiaro e prevedibile, un accesso equo e non discriminatorio alle infrastrutture e ai contenuti,
82. sostiene la necessità, per quanto riguarda i mercati dei mezzi di comunicazione e dei contenuti audiovisivi, di un'obiettiva definizione di posizione dominante atta a tener conto della rapida evoluzione di detti mercati e dei correlati rischi di chiusura d'accesso,
83. sottolinea la necessità di mantenere i servizi di interesse generale anche quando gli operatori funzionano eventualmente in un mercato liberalizzato grazie ad autorizzazioni generali e non solo grazie alla concessione di una licenza
84. ritiene che la valutazione dell'interesse generale nel settore del contenuto audiovisivo e culturale dovrebbe essere oggetto, a livello europeo, di un'approfondita e regolare riflessione politica di alto livello.
85. sottolinea che l'apertura dei mercati dei settori precedentemente in regime di monopolio statale, caldeggiata da tutte le istituzioni dell'Unione europea, dalla Commissione dell'UE, dal Consiglio europeo e dal Parlamento europeo, deve soddisfare in linea di principio il modello di una concorrenza leale e socialmente sostenibile, che sia vincolata agli interessi dei cittadini e tenga conto delle mutate necessità dei cittadini europei;
86. è convinto del fatto che il modello di economia sociale di mercato sia il modello europeo del futuro, che a livello internazionale sarà il primo a rivelarsi sostenibile e duraturo;
87. è del parere che non sia necessaria una modifica dell'articolo 16 del trattato per ottenere

una maggiore certezza e chiarezza giuridica nel campo dei servizi d'interesse generale e sostiene a tale proposito la conclusione del Consiglio europeo di Nizza, in base alla quale il campo dei servizi d'interesse economico generale non deve irrigidirsi; sottolinea che in un settore così dinamico come quello dei servizi d'interesse generale un eccesso di regolamentazione toglierebbe in ultima analisi agli attori opportunità e possibilità di sviluppo, di cui i cittadini e i contribuenti sono i principali beneficiari;

88. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, al Comitato economico e sociale nonché ai parlamenti degli Stati membri.

17 settembre 2001

PARERE DELLA COMMISSIONE PER LA CULTURA, LA GIOVENTÙ, L'ISTRUZIONE, I MEZZI D'INFORMAZIONE E LO SPORT

destinato alla commissione per i problemi economici e monetari

sulla Comunicazione della Commissione - I servizi d'interesse generale in Europa.
(COM(2000) 580 – C5-0399/2001 – 2001/2157(COS))

Relatrice per parere: Doris Pack

PROCEDURA

Nella riunione del 6 febbraio 2001 la commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione, i mezzi d'informazione e lo sport ha nominato relatrice per parere Doris Pack.

Nelle riunioni dell'11 aprile, 25 aprile e 17 settembre 2001 ha esaminato il progetto di parere.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato le conclusioni in appresso all'unanimità.

Erano presenti al momento della votazione Giuseppe Gargani (presidente), Doris Pack (relatrice per parere), Pedro Aparicio Sánchez, Thierry de La Perriere, Geneviève Fraisse, Ruth Hieronymi, Barbara O'Toole, Kathleen Van Brempt, Marieke Sanders-ten Holte, The Earl of Stockton (in sostituzione di Theresa Zabell), Sabine Zissener e Myrsini Zorba (in sostituzione di Phillip Whitehead).

BREVE MOTIVAZIONE

L'idea di servizio d'interesse generale è strettamente connessa con la politica dell'audiovisivo e dell'informazione, con specifico riferimento ai principi di posizione dominante e di pluralismo, agli aspetti della competitività e della concorrenza fra servizi pubblici e imprese private, ecc.

La commissione Cultura si è di recente pronunciata su dette problematiche e dovrà ancora occuparsene nell'ambito sia dell'eventuale revisione della direttiva "televisione senza frontiere", sia della imminente comunicazione della Commissione sulla politica dell'informazione dell'Unione.

La comunicazione sui principi e orientamenti della politica audiovisiva della Comunità nell'era digitale (COM(1999)657) ha in particolar modo offerto lo spunto a un dibattito a livello europeo al quale la commissione Cultura ha contribuito tramite la relazione Veltroni

(PE 286.681). Nel frattempo la Presidenza francese ha organizzato un colloquio sulla televisione pubblica europea (colloquio di Lilla 19-20 luglio 2000).

Con riferimento alla modifica della direttiva 80/723/CEE, il Parlamento europeo ha rilevato che, in linea con il Protocollo di Amsterdam sulla radiodiffusione pubblica, spetta ad ogni Stato membro specificare le strutture finanziarie ed organizzative degli enti radiofonici pubblici e delle loro singole attività (vedasi relazione Randzio-Plath, PV 6/9/00).

In parallelo, la commissione per la cultura ha contribuito attivamente alla fase legislativa relativa al "pacchetto telecom", compresi gli aspetti connessi con l'utilizzo del radiospectrum e con il servizio universale (principio del "must carry").

Contestualmente alla comunicazione in oggetto, si tratta di potenziare e applicare correttamente i principi proclamati e più di una volta caldeggiati dalla nostra commissione.

CONCLUSIONI

La commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione, i mezzi d'informazione e lo sport invita la commissione per i problemi economici e monetari, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti elementi:

1. ritiene che in materia di servizio d'interesse generale, l'audiovisivo - indipendentemente dal tipo di emissioni audiovisive, TV pubblica, TV privata, video streaming, ecc. - e la cultura debbano essere oggetto di un approccio specifico per conseguire obiettivi quali la tutela dei diritti fondamentali e dei principi democratici, il pluralismo, l'accesso di tutti alla cultura e al progresso tecnologico, il diritto di risposta, la diversità culturale e linguistica, la tutela dei consumatori e in particolare dei minori
2. considera positivamente le conclusioni del colloquio di Lilla del 19-20 luglio 2000 sulla missione del servizio pubblico di radiodiffusione e invita la Commissione a cooperare con gli Stati membri nell'analisi delle possibili modalità d'applicazione dei principi del protocollo 32 del trattato d'Amsterdam ad altri servizi convergenti della società dell'informazione,
3. ribadisce che, nell'ambito di un quadro comunitario che regolamenti i servizi d'interesse generale e ne garantisca la capacità di conseguire i propri obiettivi, spetta agli Stati membri definire, in conformità di detto protocollo, i compiti e il sistema finanziario della radiodiffusione pubblica,
4. invita la Commissione, il Consiglio e gli Stati membri a instaurare, per il servizio pubblico dell'audiovisivo e per le industrie culturali, la certezza giuridica nell'attuazione del diritto della concorrenza,
5. invita la Commissione, il Consiglio e gli Stati membri, a coordinare i loro sforzi per garantire agli utenti e agli operatori dell'audiovisivo e dei mezzi di comunicazione,

tramite un quadro normativo chiaro e prevedibile, un accesso equo e non discriminatorio alle infrastrutture e ai contenuti,

6. sostiene la necessità, per quanto riguarda i mercati dei mezzi di comunicazione e dei contenuti audiovisivi, di un'obiettiva definizione di posizione dominante atta a tener conto della rapida evoluzione di detti mercati e dei correlati rischi di chiusura d'accesso,
7. sottolinea la necessità di mantenere i servizi di interesse generale anche quando gli operatori funzionano eventualmente in un mercato liberalizzato grazie ad autorizzazioni generali e non solo grazie alla concessione di una licenza
8. ritiene che la valutazione dell'interesse generale nel settore del contenuto audiovisivo e culturale dovrebbe essere oggetto, a livello europeo, di un'approfondita e regolare riflessione politica di alto livello.

14 giugno 2001

PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'OCCUPAZIONE E GLI AFFARI SOCIALI

destinato alla commissione per i problemi economici e monetari

sulla comunicazione della Commissione sui servizi d'interesse generale in Europa
(COM(2000) 580 – C5-0399/2001 – 2001/2157(COS))

Relatrice per parere: H  l  ne Flautre

PROCEDURA

Nella riunione del 12 ottobre 2000 la commissione per l'occupazione e gli affari sociali ha nominato relatrice per parere H  l  ne Flautre.

Nelle riunioni del 27 febbraio e del 29 maggio 2001 esaminato il progetto di parere.

In quest'ultima riunione ha approvato le conclusioni in appresso con 22 voti favorevoli, 9 contrari e nessuna astensione.

Erano presenti al momento della votazione [Michel Rocard](#), presidente; [Winfried Menrad](#), vicepresidente; [H  l  ne Flautre](#), relatrice per parere; [Sylviane H. Ainaridi](#), [Jan Andersson](#), [Elsbeth Attwooll](#), [Mar  a Antonia Avil  s Perea](#), [Luigi Cocilovo](#), [Theodorus J.J. Bouwman](#) (in sostituzione di [Ian Stewart Hudghton](#)), [Ieke van den Burg](#), [Elisa Maria Dami  o](#), [Proinsias De Rossa](#), [Den Dover](#) (in sostituzione di [Regina Bastos](#)), [Jillian Evans](#), [Ilda Figueiredo](#), [Fiorella Ghilardotti](#), [Koldo Gorostiaga Atxalandabaso](#), [Stephen Hughes](#), [Anne Elisabet Jensen](#), [Karin J  ns](#), [Ioannis Koukiadis](#), [Jean Lambert](#), [Elizabeth Lynne](#), [Thomas Mann](#), [Claude Moraes](#), [Ria G.H.C. Oomen-Ruijten](#) (in sostituzione di [Philip Bushill-Matthews](#)), [Manuel P  rez   lvarez](#), [Bartho Pronk](#), [Gerhard Schmid](#), [Gabriele Stauner](#) (in sostituzione di [Carlo Fatuzzo](#)) e [Sabine Zissener](#) (in sostituzione di [Anne-Karin Glase](#)).

BREVE GIUSTIFICAZIONE

La comunicazione COM(2000) 580 fa seguito alla richiesta del Consiglio europeo di Lisbona di aggiornare la comunicazione del 1996.

Nella sua dichiarazione finale – *l'Europa dei cittadini* – il Consiglio europeo di Nizza ribadisce il ruolo dei servizi di interesse generale e invita la Commissione a elaborare una relazione per il Consiglio europeo previsto per la fine del 2001. Il dibattito in corso interviene in un contesto contraddistinto da:

- un consuntivo controverso delle liberalizzazioni avviate dieci anni orsono,
- una forte domanda di servizi pubblici di qualità,
- il desiderio di un'Europa più vicina ai cittadini.

D) Liberalizzazione: soddisfazione generale?

La mancanza di una valutazione convincente e oggettiva rappresenta uno dei punti deboli del documento della Commissione; dall'esame di alcune delle obiezioni seguenti si evince la necessità di una valutazione approfondita.

- Telecomunicazioni: una definizione minimalista non include la copertura GSM e l'accesso a Internet tra gli obblighi del servizio universale; si moltiplicano le rimostranze dei rappresentanti delle zone rurali. Il sistema dei fondi di compensazione intesi a finanziare il servizio universale non funziona correttamente ed è oggetto di continue dispute.
- Trasporto aereo: il moltiplicarsi delle compagnie e dei piccoli aerei sui principali assi tra le diverse metropoli europee è responsabile dell'intasamento degli aeroporti e di un incremento dei danni ambientali. Non è attualmente possibile ovviare a questo calo di qualità delle prestazioni mediante obblighi di servizio pubblico che riguardano soltanto i collegamenti secondari.
- Trasporto ferroviario: il modello privatizzazione-moltiplicazione degli operatori rivela i propri limiti: la diminuzione della qualità e della sicurezza del servizio è imputabile all'assenza degli investimenti necessari all'ammodernamento della rete.
- Tariffe: in diversi settori i consumatori constatano che sono in primo luogo i grandi utenti professionisti a beneficiare della riduzione delle tariffe connessa all'introduzione della concorrenza e temono un nuovo rialzo dei prezzi in seguito alle concentrazioni e alla ricostituzione di monopoli privati.
- Le interruzioni della corrente elettrica verificatesi nel corso delle ultime settimane in California hanno rivelato all'opinione pubblica la scarsa capacità degli operatori privati a effettuare gli investimenti a lungo termine indispensabili a questo tipo di reti.
- Assetto del territorio: la corsa alla redditività cui sono costrette le aziende che erogano servizi di pubblica utilità ha come conseguenza:
 - il riassetto delle imprese responsabili delle reti, che a sua volta sfocia nella concentrazione tecnica e di mezzi nelle capitali e nei capoluoghi di regione;
 - la precedenza data al commercio di servizi a valore aggiunto a scapito dei servizi di utilità generale.

Tali sviluppi incidono sull'occupazione locale e negano le aspirazioni di numerosi lavoratori dipendenti e consumatori a una qualità di vita che per essi coincide con la possibilità di vivere e lavorare nella propria regione.

- Effetti sull'occupazione

La copertura universale del territorio e degli abitanti, la natura –relazionale– dei servizi prestati e la struttura integrata degli operatori delle grandi reti fanno del servizio pubblico un elemento essenziale dell'occupazione europea.

Gli esempi dei settori dell'energia e delle poste rivelano, laddove il processo di liberalizzazione è più avanzato, che il numero di posti di lavoro creati dai nuovi operatori è inferiore alle perdite subite dagli operatori storici (stando ai dati della Confederazione dei sindacati europei, il comparto elettrico avrebbe perduto 250.000 posti di lavoro).

Alcuni studi pongono in evidenza il nesso tra il moltiplicarsi degli operatori e la riduzione della qualità del lavoro. Di recente, alcuni operatori di pacchi postali sono stati condannati dalla magistratura per *falsi impieghi*: avevano obbligato i propri dipendenti a divenire subappaltatori, costretti ad assumersi gli oneri sociali. La flessibilità non contrattata e il fatto di relegare il dialogo sociale in secondo piano contribuiscono alla precarizzazione e all'impovertimento dei lavoratori dipendenti, pregiudicando nel contempo l'equilibrio finanziario dei regimi di protezione sociale.

II) Nuove esigenze, nuove aspirazioni

Gli ospedali, le scuole, i trasporti collettivi, il servizio postale, le casse di risparmio, il gas, l'elettricità e il telefono sono considerati da tempo dai cittadini degli Stati membri come servizi pubblici, il cui accesso e la cui erogazione vanno opportunamente assicurati a tutti, a prescindere dall'ubicazione geografica o dal livello di vita.

A queste esigenze tradizionali si aggiungono le aspirazioni attuali riguardo alla sicurezza dei generi alimentari, alla sicurezza in senso lato e alla qualità dei trasporti collettivi, nonché alla conservazione dell'ambiente.

I meccanismi del mercato non garantiscono affatto, automaticamente, la soddisfazione dei bisogni dei cittadini. È un po' prematuro ritenere, come indica la Commissione, che alcuni bisogni, come l'alloggio o i generi alimentari, siano soddisfatti dal mercato, tenuto conto dell'ampiezza del fenomeno dei senzatetto e dell'incapacità di fornire acqua qualitativamente accettabile a un prezzo ragionevole o di garantire un'alimentazione sana.

Sebbene le liberalizzazioni sono attualmente contestate, l'esistenza di operatori integrati responsabili dell'erogazione dei servizi di utilità pubblica non garantisce di per sé la qualità delle prestazioni per gli utenti, né che le aspettative di questi ultimi vengano effettivamente prese in considerazione.

Assume pertanto un'importanza cruciale l'attuazione di metodi e di procedure comuni di valutazione e di regolamentazione dei servizi di interesse generale, che garantiscano un'ampia partecipazione a tutti i livelli.

La Commissione dovrà altresì precisare la propria idea di servizio universale: flessibile e basato sulle esigenze degli utenti e non minimalista e provvisorio, volto ad ammortizzare lo shock delle liberalizzazione.

III) I servizi pubblici, la posta in gioco per l'Europa dei cittadini

Il futuro della società europea è indissolubilmente legato allo sviluppo e all'espansione della democrazia e non potrebbe rispecchiarsi in istituzioni unicamente intente ad assicurare il rispetto del diritto della concorrenza.

È necessaria una definizione comune dei grandi obiettivi e di un diritto europeo dei servizi di interesse generale, onde lasciare alle autorità pubbliche, al livello opportuno, la libertà effettiva di mantenerli o di crearne di nuovi.

Spetta alle autorità pubbliche la responsabilità di definire, in maniera continua, i diritti fondamentali dei servizi collettivi necessari al bene comune: tale responsabilità troverà la propria legittimità in un'ampia partecipazione dei cittadini.

Sviluppare reti transeuropee (ferrostradali, energetiche, ecc.), riconoscere il ruolo dei servizi di interesse generale per uno sviluppo sostenibile e solidale dell'Unione e assicurare una valutazione sistematica dei servizi pubblici da parte del Parlamento europeo sono alcune delle iniziative che potrebbero avvicinare le nostre istituzioni ai cittadini.

ritenere

CONCLUSIONI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per i problemi economici e monetari, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti elementi:

- 1 ritiene che l'articolo 16 del trattato, riaffermando l'importanza dei servizi di interesse generale nell'ambito dei valori comuni dell'Unione, nonché del loro contributo al modello sociale europeo e allo sviluppo sostenibile, enunci un principio positivo e invita la Commissione a proporre, in collaborazione con gli Stati membri e ad integrazione dell'articolo 16, delle modifiche al trattato che consentano l'elaborazione del contenuto dei servizi d'interesse generale, garantiscano il ruolo delle autorità pubbliche, al livello opportuno, e assicurino la certezza giuridica per gli aiuti;
2. sottolinea l'esigenza espressa dai cittadini degli Stati membri (riassunta nel parere del comitato dei consumatori dell'Unione europea, 11-99) di avere un più elevato rapporto qualità/prezzo dei servizi di interesse generale, la fruibilità dei servizi a prescindere dall'ubicazione geografica, dalla condizione fisica o dal reddito e una tutela di base degli utenti ottenuta attraverso un livello elevato di sicurezza e la piena trasparenza;
3. ritiene che i servizi d'interesse generale – e i servizi d'interesse economico generale – svolgano un ruolo essenziale nel garantire a tutti i cittadini l'effettiva fruizione dei diritti fondamentali definiti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nella Carta sociale europea e nel Programma comunitario di lotta contro le esclusioni;
4. approva la posizione della Commissione, secondo cui la decisione di creare o mantenere un determinato servizio di interesse generale spetta fundamentalmente alle autorità

pubbliche al livello locale, regionale, nazionale e comunitario, nell'ordine previsto dall'articolo 16 del trattato CE, e la invita a non emanare o mantenere strumenti legislativi o normativi contrari a questa posizione (concessioni, aiuti di Stato); chiede alla Commissione di insistere presso gli Stati membri sul fatto che i costi non devono rappresentare il criterio principale al momento di esaminare le offerte d'appalto per servizi d'interesse generale; reputa che i servizi d'interesse generale non dovrebbero limitarsi agli "standard minimi del servizio universale", poiché essi operano anzi al meglio quando vengono messi in grado di soddisfare i bisogni supplementari dei consumatori attraverso le strutture stesse dell'economia sociale; chiede alla Commissione altresì di vigilare affinché le direttive in materia di appalti pubblici siano conformi ai principi generali e agli obiettivi sociali dei servizi di interesse generale; in tale contesto ritiene opportuna l'introduzione di clausole sociali nel quadro degli appalti pubblici;

5. condivide il parere della Commissione secondo cui le pubbliche autorità possono imporre a taluni fornitori di servizi determinati obblighi di interesse generale, conferendo loro, se del caso, diritti speciali o esclusivi e/o prevedendo un meccanismo di finanziamento ai fini dell'esecuzione di tali obblighi; ritiene inoltre che dette autorità pubbliche possano richiedere agli altri operatori del settore di contribuire al finanziamento dei costi per motivi di solidarietà, ovvero prevedere altri meccanismi settoriali di solidarietà;
6. approva la posizione della Commissione, secondo cui non vanno applicate le regole della concorrenza e del mercato interno alle attività di natura non economica come la pubblica istruzione, la previdenza sociale e le attività che rientrano nelle competenze delle autorità pubbliche, come gli organismi di controllo dello spazio aereo o di sorveglianza dell'inquinamento marittimo; auspica inoltre che le suddette regole non siano applicate alla sanità, a determinate attività culturali, né al sostegno a iniziative settoriali di formazione professionale;
7. sottolinea il contributo fondamentale dei servizi pubblici sociali a livello locale e regionale, forniti anche da soggetti senza scopo di lucro, nel soddisfare i bisogni delle fasce sociali emarginate; ritiene che neppure tali servizi debbano essere soggetti alle regole della concorrenza e del mercato interno; invita la Commissione ad intraprendere un'iniziativa volta a porre fine all'insicurezza che potrebbe derivare per le autorità pubbliche, segnatamente a livello locale, da una definizione esclusivamente giurisprudenziale delle finalità dei servizi di interesse generale, attraverso il riconoscimento a pieno titolo dell'economia sociale e solidale nei trattati che istituiscono l'Unione; ritiene che occorra chiarire le definizioni dell'allegato II, in modo da garantire agli operatori economici attivi in Europa in un settore, come quello senza scopo di lucro, in continua espansione, che non siano di proprietà dello Stato né abbiano motivazioni commerciali, di ottenere chiarezza sotto il profilo giuridico e di non essere ostacolati dagli articoli dei trattati riguardanti la concorrenza;
8. riconosce, conformemente al protocollo sul sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri, la necessità di preservare il servizio pubblico quale strumento di democrazia, pluralismo dell'informazione e diversità culturale, e invita la Commissione a consolidare il contributo di questi servizi agli obiettivi di coesione sociale e territoriale;

9. osserva che l'apertura alla concorrenza influisce sulle forme di proprietà – privata o pubblica – dei servizi di interesse generale; prende atto della posizione neutrale della Commissione a tale riguardo, invitandola a garantire questo principio;
10. è per parere che una liberalizzazione totale non possa sostituirsi a un approccio adeguato per il conseguimento degli obiettivi dei servizi di interesse generale e rinnova il proprio invito alla Commissione a chiarire il dibattito e le decisioni pubbliche future, mediante una valutazione delle ripercussioni sociali, territoriali e ambientali delle liberalizzazioni;
11. riconosce che la liberalizzazione può avere effetti tanto negativi quanto positivi sul consumatore e sottolinea che l'apertura dei mercati nei servizi d'interesse generale deve essere tassativamente accompagnata dalle garanzie necessarie a mantenere inalterati la qualità del servizio e i requisiti ambientali e di sicurezza, al fine di rispondere alle esigenze specifiche e alle limitazioni e ai condizionamenti delle regioni periferiche e ultraperiferiche dell'Unione europea, in particolare quelle di cui agli articoli 158 e 299 del trattato;
12. invita la Commissione, per quanto riguarda la coesione sociale, a elaborare una relazione sugli effetti delle politiche liberali sull'occupazione, le condizioni di lavoro e i diritti dei lavoratori, la salute e la sicurezza dei lavoratori, e a non perdere di vista l'imperativo di promuovere un elevato livello di occupazione di qualità nell'ambito di tutte le decisioni che riguardano i servizi di interesse generale, come previsto dall'articolo 127 del trattato; ritiene che, specialmente in materia di salute e sicurezza sul lavoro, la Commissione si debba occupare delle conseguenze e ripercussioni dell'esternalizzazione che si osserva nelle relazioni di lavoro (imprese di lavoro temporaneo, subappalti, cessione di lavoratori, ecc.);
13. chiede agli operatori che erogano servizi di interesse generale di rendere accessibili, segnatamente mediante la pubblicazione di un bilancio sociale annuale, i dati relativi al loro impatto sociale, al fine di verificarne la rispondenza rispetto agli impegni assunti e la conformità alle linee-guida settoriali adottate; invita la Commissione a istituire una funzione di osservatorio che venga esercitata da un'agenzia dell'UE già esistente;
14. chiede alla Commissione di sostenere il ruolo dei diversi servizi di interesse generale ai fini dello sviluppo locale e dei circuiti economici brevi, segnatamente tramite la creazione di imprese, in particolare quelle piccole e medie, in quanto principali creatori di posti di lavoro;
15. deplora che la comunicazione della Commissione, per quanto riguarda la coesione territoriale, non presenti un'analisi dell'impatto dei servizi universali sul territorio e sull'ambiente, mentre sarebbe opportuno un esame dei risultati ottenuti nei vari Stati membri e un confronto dei sistemi normativi, per arrivare a un quadro normativo comunitario che fissi parametri precisi per aumentare il livello di efficienza e accessibilità dei servizi e monitorarne la corretta evoluzione, soprattutto quando attengono a risorse rare e a rischi ambientali derivanti dalla moltiplicazione di infrastrutture pesanti;
16. chiede alla Commissione di pronunciarsi a favore dell'integrazione in un protocollo annesso al trattato dell'Unione, di una Carta dei servizi di interesse generale come

proposto dal CEEP/CES, tenuto conto che attraverso questi servizi viene assicurato un cospicuo numero di diritti fondamentali, lo sviluppo durevole, la lotta contro le esclusioni e la creazione di nuovi posti di lavoro;

17. invita la Commissione a definire, attraverso la pubblicazione di un Libro bianco, le condizioni a cui, per ragioni sociali, ambientali o territoriali, un'autorità pubblica può decidere di esentare una determinata attività dalle regole della concorrenza e del mercato interno;
18. propone che l'Unione europea, incaricando un Commissario europeo e un Direttore generale competenti in materia di servizi di interesse generale, dimostri la propria volontà di divenire un'entità politica e sociale;
19. invita la Commissione a definire un quadro europeo che disciplini il funzionamento dei servizi di interesse generale e a proporre, visto che si tratta di una competenza comunitaria, una direttiva quadro intesa ad assicurare certezza del diritto, garantendo la fornitura ai cittadini dei servizi d'interesse generale ai sensi dell'articolo 16 del trattato CE; tale direttiva sarebbe intesa a:
 - a) definire i principi comunitari che sottendono all'esistenza dei servizi di interesse generale, all'opportuno livello di sussidiarietà, nei seguenti settori: parità di accesso e lotta alle discriminazioni, qualità del servizio, lotta all'esclusione e alla povertà, contributo alla coesione territoriale e ad un assetto sostenibile del territorio;
 - b) iscrivere e definire i principi comunitari di una normativa democratica e trasparente, fondata su organismi ad hoc, al livello opportuno;
 - c) garantire la partecipazione attiva dei cittadini e utenti al processo di definizione, valutazione e sviluppo dei servizi,
 - d) istituzionalizzare un metodo comune di valutazione pluralista,
 - e) garantire i diritti dei lavoratori e il rispetto delle norme sindacali in vigore in ognuno dei settori;
20. invita la Commissione a proporre direttive settoriali, in armonia con tali principi, ai fini della definizione e della revisione dei servizi d'interesse generale.
21. invita la Commissione, nell'ambito dei negoziati condotti in seno all'OMC relativi al programma "implicito" (*built-in agenda*), a tenere pienamente conto delle raccomandazioni in materia di servizi approvate dal Parlamento nella risoluzione del 13 marzo 2001 e in particolare nei paragrafi 24,25,26 e 29, concernenti la richiesta di studi sulle conseguenze delle liberalizzazioni, l'esclusione dai negoziati dell'organizzazione dei servizi pubblici nei settori dell'istruzione, della sanità, della cultura, dei trasporti locali, del controllo e della sicurezza dei trasporti, nonché la necessità di subordinare la liberalizzazione del commercio dei servizi alla sua compatibilità con lo sviluppo sostenibile di tutti i membri dell'OMC, tenendo nella dovuta considerazione le esigenze dei paesi in via di sviluppo.

13 settembre 2001

PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO ESTERO, LA RICERCA E L'ENERGIA

destinato alla commissione per i problemi economici e monetari

sulla comunicazione della Commissione sui servizi di interesse generale in Europa
(COM(2000) 580 – C5-0399/2001 – 2001/2157(COS))

Relatore per parere: Philippe A.R. Herzog

PROCEDURA

Nella riunione del 13 febbraio 2001 la commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia ha nominato relatore per parere Philippe A.R. Herzog.

Nelle riunioni del 27 marzo 2001, 23 aprile 2001 e 11 settembre 2001 ha esaminato il progetto di parere.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato le conclusioni in appresso all'unanimità con 1 astensione.

Erano presenti al momento della votazione Carlos Westendorp y Cabeza (presidente), Nuala Ahern (vicepresidente), Peter Michael Mombaur (vicepresidente), Philippe A.R. Herzog (relatore per parere), Konstantinos Alyssandrakis, Ward Beysen (in sostituzione di Elly Plooij-van Gorsel), Guido Bodrato, Yves Butel, Gérard Caudron, Giles Bryan Chichester, Willy C.E.H. De Clercq, Den Dover (in sostituzione di Christos Folias conformemente all'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Olivier Duhamel (in sostituzione di Massimo Carraro conformemente all'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Concepció Ferrer, Francesco Fiori (in sostituzione di Umberto Scapagnini), Colette Flesch, Glyn Ford, Jacqueline Foster (suppléant Werner Langen), Neena Gill (in sostituzione di Imelda Mary Read), Marie-Hélène Gillig (in sostituzione di Erika Mann conformemente all'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Norbert Glante, Michel Hansenne, Malcolm Harbour (in sostituzione di Angelika Niebler), Roger Helmer, Hans Karlsson, Rolf Linkohr, Caroline Lucas, Nelly Maes, Giuseppe Nisticò (in sostituzione di Renato Brunetta), Reino Paasilinna, Béatrice Patrie (in sostituzione di François Zimeray conformemente all'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Yves Piétrasanta, Samuli Pohjamo (in sostituzione di Astrid Thors), John Purvis, Mechtild Rothe, Christian Foldberg Rovsing, Gilles Savary (in sostituzione di Harlem Désir), Konrad K. Schwaiger, Esko Olavi Seppänen, Claude Turmes (in sostituzione di Ilka Schröder), Jaime Valdivielso de Cué, W.G. van Velzen, Alejo Vidal-Quadras Roca, Dominique Vlasto, Anders Wijkman, Myrsini Zorba, Olga Zrihen Zaari.

BREVE GIUSTIFICAZIONE

Che la Commissione affermi che il rispetto delle regole della concorrenza e del mercato interno è totalmente compatibile con la prestazione dei servizi di interesse generale (SIG), non è serio. E' un obiettivo da raggiungere, il problema è come!

Gli scambi transfrontalieri si sono sviluppati, si sono cominciati a formare operatori di reti europee, la concorrenza si estende anche nei mercati locali. Vi sono impatti positivi per i consumatori (prezzi, diversità). Vi sono anche impatti negativi (sicurezza, ambiente, coesione) e il completamento del mercato interno in taluni settori fa leva sull'assenza di beni pubblici paneuropei (interoperabilità, infrastrutture e servizi comuni).

I dibattiti sono vivi. Si presentano tre opzioni differenti:

1) perseguire l'obiettivo di una concorrenza effettivamente paneuropea senza modificare il quadro giuridico e i principi di azione, salvo migliorare la trasparenza. Ciò sarà fonte di rischi e di conflitti di assai ampia portata

2) rafforzare la sicurezza delle collettività territoriali e degli Stati e il principio di libertà definendo una lista di settori cui si applica la nozione di servizi di interesse generale (risoluzione PE del 17.12.97)

E' difficile precisare una lista rischia di bloccare le situazioni. E' una risposta all'altezza del problema in momento in cui la concorrenza si estende?

3) Costituire uno zoccolo europeo di corresponsabilità per i servizi di interesse generale.

Si tratta di dar vita a una competenza dell'Unione in funzione degli obiettivi di sviluppo durevole e di coesione. L'ipotesi è realistica: la necessità di una regolamentazione pubblica europea è già evidente a fortiori nella prospettiva dell'ampliamento per i trasporti aerei e ferroviari, per le poste o ancora per l'energia.

Il relatore propone di rispondere positivamente alla richiesta di una maggiore sicurezza per le collettività e gli Stati e di far propria la terza opzione. Vogliamo combinare l'efficienza della concorrenza e l'efficacia dei servizi pubblici a tutti i livelli.

Un processo di riforme

Nell'immediato è indispensabile una capacità di governo più trasparente e più democratica fondata su direttive.

La scelta di competenze condivise tra gli Stati membri e l'Unione europea dovrà successivamente iscriversi nella riforma dei trattati del 2004.

Si possono delineare due ipotesi. Introdurre un capitolo SIG come è stato fatto ad Amsterdam per l'occupazione. E/o modificare gli articoli 16 e 86 allo scopo di sancire obblighi dell'Unione europea in materia di servizi di interesse generale.

Chiarire i compiti

- a) La libertà di scelta delle collettività e degli Stati deve essere potenziata
- la deroga alle regole di concorrenza (in particolare l'articolo 86) deve essere compensata dall'obbligo di servizi di interesse generale (che potrebbe discendere dall'articolo 16), come suggerisce il CES (parere del 21.10.99);
 - la libertà comprende la garanzia di continuità e la scelta del modo di gestione, che può essere reversibile;
 - ciascuna collettività può desiderare di scegliere una predominanza non commerciale o commerciale per un servizio di interesse generale.
- b) Formulare obiettivi comuni dei servizi di interesse generale a livello europeo risponde a tre priorità:
- l'interoperabilità e la formazione di reti europee, specialmente per elettricità, gas, trasporti ferroviari, necessita di concorrenza ma anche che siano definiti i diritti di accesso per tutti (servizio universale) e regolamentazioni di interesse generale (ambiente, sicurezza ecc.);
 - la coesione sociale e territoriale richiede l'applicazione di compiti di solidarietà interterritoriale e intergenerazionale (per trattare questioni come acqua, rifiuti, sanità pubblica ecc.);
 - l'incremento del livello di conoscenze e di formazione in Europa.

Chiarire i mezzi

- a) Il problema del finanziamento si pone in modo acuto:
- vanno chiarite le deroghe: aiuti pubblici e settori riservati debbono consentire l'esercizio effettivo del principio di libertà; le infrastrutture devono poter essere condivise e si devono fissare perequazioni in funzione di obblighi di servizio di interesse generale.
 - vanno chiariti gli obblighi: per i compiti di servizio universale, per la solidarietà (per esempio nelle zone frontaliere), per l'utilizzazione delle reti.
 - la corresponsabilità di differenti parti pubbliche e private deve essere chiarita sia per le deroghe che per gli obblighi.
 - il sistema di computo dei costi delle competenze nazionali, e quello dei bisogni di finanziamento per le solidarietà europee, sono questioni cruciali.

Proponiamo di formulare una direttiva quadro per il finanziamento, che possa essere rivista dopo un certo periodo di sperimentazione; e direttive settoriali là dove necessario.

- b) Il principio di neutralità non è scevro da ipocrisia: la logica attuale del mercato e delle regole di concorrenza spinge alla privatizzazione. L'Unione europea dovrebbe far proprio anche il principio di diversità. E' opportuno creare uno status di associazione di economia solidale, e favorire la partecipazione alla gestione dei servizi di interesse generale.
- c) L'applicazione di regole di concorrenza ai PECO richiederà disposizioni specifiche.
- d) La riforma della politica di concorrenza dovrà integrare un principio di corresponsabilità dei regolamentatori nazionali e europei per i servizi di interesse generale. Per le grandi reti, la prospettiva deve essere di creare enti pubblici europei. Nell'immediato si devono costituire forum di regolamentatori, che coinvolgano i protagonisti del dialogo sociale e civile, e che operino su base di riferimenti pubblici comunitari.

Valutazione pluralistica e controllo

Nella risoluzione del 1997 il PE dava grande importanza al controllo democratico delle attività della Commissione e la invitava a consultare regolarmente le organizzazioni della società civile. Ciò è rimasto lettera morta.

- a) Una pluralità di valutazioni è obiettivo essenziale. Oggi la Commissione regola, giudica e si autovaluta.

Vanno sollecitati gli osservatori esistenti quali CES, CDR e CEEP, i comitati di dialogo sociale settoriali, le associazioni di iniziative transnazionali sui servizi di interesse generale, le associazioni dei consumatori.

- b) La valutazione e la protezione dei consumatori fanno parte dei diritti partecipativi e l'esercizio del controllo presuppone il diritto di adire la giustizia.

Metodo

Si possono prendere più vie:

- l'organizzazione del dibattito e della valutazione con la società civile e gli eletti nazionali su iniziativa del PE, il rafforzamento del suo potere di controllo effettivo;
- la messa a punto di un pacchetto di direttive sui compiti, il finanziamento, la regolamentazione, la valutazione e il controllo;
- il coordinamento delle politiche strutturali a condizione di riformare il processo di Cardiff che è unilateralmente imperniato sulla liberalizzazione, e aprirlo alla società civile organizzata.

Tutto ciò creerà le condizioni favorevoli alla riforma del quadro dei trattati nel 2004.

Coerenza delle azioni interne ed esterne

Il trattato di Nizza ha riformato l'articolo 133 in modo da mirare alla coerenza tra politica commerciale e modello sociale e di regolazione dell'Unione. La gestione della politica commerciale e delle relazioni esterne deve comprendere gli obblighi di servizi di interesse generale.

CONCLUSIONI

La commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia invita la commissione per i problemi economici e monetari, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti elementi:

1. richiama l'attenzione sul fatto che il Consiglio dell'Unione europea di Lisbona ha enunciato l'obiettivo di fare dell'Unione europea la zona più dinamica del mondo; constata di conseguenza la necessità di remunerare adeguatamente le forze innovative e la creatività degli operatori del mercato e delle reti di SIG;
2. appoggia l'obiettivo del Consiglio europeo di Nizza di apprestare maggiori prevedibilità e certezza del diritto sia per la concorrenza che per l'esercizio dei compiti di servizi di interesse generale, in modo da potenziare la realizzabilità dei servizi di interesse generale;
3. ritiene che la progressiva liberalizzazione dei settori dei servizi nell'Unione europea debba essere accompagnata dal mantenimento del servizio universale e segnatamente dalla definizione degli obblighi del servizio universale;
4. rileva che in generale il concetto di prestazione comprende i servizi importanti nella vita quotidiana, vale a dire servizi di trasporto, postali, telecomunicazioni, ospedali, servizi sociali, smaltimento delle acque reflue e rifiuti, approvvigionamento di acqua ed energia, soprattutto elettrica;
5. sottolinea che i servizi di interesse economico generale variano da paese a paese e da settore a settore, a seconda degli usi diversi negli Stati membri, e sono soggetti anche ai cambiamenti tecnologici e dell'offerta, pertanto gli Stati membri hanno la possibilità di salvaguardare nel proprio territorio le rispettive tradizioni culturali e concessioni politiche;
6. sottolinea che gli Stati membri conservano la facoltà di fissare i compiti e la gestione dei servizi di interesse generale, dunque di stabilire obblighi in materia per i fornitori delle prestazioni; evidenzia anche che nel caso dei servizi di interesse generale ciò che importa è che siano garantiti e non chi li presta, dato che devono essere garantiti nell'interesse del consumatore e non del prestatore;

7. rileva che nell'interesse del cittadino la fornitura di servizi di interesse generale è assicurata al meglio nel tempo se è definita pubblicamente e chiaramente e se si offre la possibilità di scelta tra differenti modi di gestione;
8. auspica che il Parlamento e il Consiglio nelle proposte di direttiva che modificano le direttive sul mercato interno dell'elettricità e del gas naturale, dispongano chiaramente che gli Stati membri hanno la facoltà giuridica di determinare importanti servizi di interesse generale, tra cui ad esempio la tutela di utenti socialmente vulnerabili dalla sospensione ingiustificata della fornitura, la trasparenza delle condizioni contrattuali per il consumatore, i meccanismi di composizione dei contenziosi a costi favorevoli e trasparenti, la fornitura a zone periferiche a prezzi equi e quindi orientati alla coesione economica e sociale, la protezione dell'ambiente, nonché la manutenzione e il potenziamento dell'infrastruttura; chiede che gli Stati membri siano soggetti all'obbligo di indire bandi di gara per nuove capacità di approvvigionamento e/o per chiedere programmi collaterali, ove ciò risulti necessario alla luce dell'offerta e della domanda e la sicurezza degli approvvigionamenti non sia assicurata dalle capacità create con la procedura di autorizzazione;
9. rileva che ove le autorità pubbliche degli Stati membri fissino obblighi di prestazione per i concorrenti, intervengono nella concorrenza tra i fornitori; rileva che, ove dette autorità concedano compensazioni in cambio degli obblighi fissati, non si tratta di agevolazioni, ma delle premesse per ripristinare una concorrenza leale, purché le sovvenzioni non siano superiori alla compensazione degli oneri;
10. rileva che all'Unione europea spetta unicamente di vigilare sugli abusi qualora vi sia stata violazione grave della concorrenza leale garantita ai cittadini dell'Unione nell'intero territorio dell'UE, e con contestuali effetti transfrontalieri;
11. sottolinea che in conformità dei criteri di Copenaghen i Paesi candidati devono sviluppare la capacità di sostenere la pressione generica della concorrenza di mercato e essere aiutati a modernizzare e sviluppare le loro infrastrutture pubbliche;
12. osserva che dopo una prima fase di realizzazione del mercato interno che comportava l'apertura delle reti nazionali alla concorrenza, fase tuttora incompiuta, entriamo in una seconda fase ;
13. precisa che la libertà di scelta dei poteri pubblici comprende i compiti, la garanzia dei criteri di base dei SIG, i modi di gestione e che ogni scelta possa essere reversibile;
14. sottolinea che il rispetto della scelta e dei criteri dei SIG richiede una funzione di governo più democratica: legislazione in codecisione, applicazione da parte della Commissione sotto il controllo del Parlamento europeo;
15. chiede la formulazione di una direttiva quadro e di direttive di settore vertenti sul finanziamento dei SIG, allo scopo di meglio garantire la sicurezza economica e la libertà effettiva delle autorità pubbliche a tutti i livelli; detta direttiva quadro dovrà garantire l'osservanza degli obblighi pubblici in materia di qualità dei servizi e di condizioni di parità di accesso per tutti gli utenti, se del caso mantenendo settori

riservati che consentano perequazioni tariffarie territoriali e sociali;

16. è del parere che la corresponsabilità di operatori privati e pubblici per i SIG debba essere precisata anche nel quadro del lavoro sulla responsabilità sociale delle imprese iscritto nell'Agenda sociale europea decisa a Nizza;
17. ritiene indispensabile sviluppare procedure di valutazione pluralistiche e in contraddittorio, suggerisce che il Parlamento europeo organizzi il dibattito tra i differenti osservatori esistenti (CES, CDR, organizzazioni del dialogo sociale, associazioni di iniziativa sui SIG e dei consumatori), chiede che ciò abbia come esito una consultazione a monte delle decisioni e che sia istituito un osservatorio europeo dei servizi di interesse generale;
18. approva l'opzione della Commissione perché il processo di Cardiff costituisca un quadro di valutazione regolare del funzionamento dei SIG nel mercato unico;
19. chiede la messa a punto concertata di indicatori comuni corrispondenti ai compiti di interesse generale per la soddisfazione dei consumatori e degli utenti (prezzo qualità sicurezza) la coesione sociale e territoriale (grado di universalità), i compiti trasversali (ambiente) e l'approntamento di metodi comuni di computo dei costi e dei bisogni finanziari;
20. chiede alla Commissione una relazione di valutazione sullo stato e i bisogni dei SIG nei paesi candidati all'adesione.